Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 febbraio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959, n. **1310.**

Approvazione dell'atto capitolato di concessione della funicolare aerea Tarvisio-Monte Santo di Lussari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1957, n. 3892;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 12 agosto 1959 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società per azioni Funivia del Monte Santo e del Lussari, con sede in Udine, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione governativa, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Tarvisio (località Valbruna) al Monte Santo di Lussari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1959

GRONCHI

ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1311.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino, in località Beliseto del comune di Castelverde (Cremona).

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino, in località Beliseto del comune di Castelverde (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1312.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, nella frazione Vicoboneghisio del comune di Casalmaggiore (Cremona).

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, nella frazione Vicoboneghisio del comune di Casalmaggiore (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1313.

Autorizzazione all'A.V.I.S. di Milano ad accettare in donazione un'area fabbricabile di proprietà del comune di Milano.

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari donatori di sangue, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione da parte del comune di Milano, dell'area fabbricabile di proprietà comunale della superficie di mq. 2366,86, sita in Milano, via Bassini, angolo via Rolando, a parte del mappale 165, Sezione censuaria di Lambrate.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1314.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Fonte (Treviso).

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Fonte (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1315.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità e Sant'Andrea, in frazione Fietta del comune di Paderno del Grappa (Treviso).

N. 1315. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità e Sant'Andrea, in frazione Fietta del comune di Paderno del Grappa (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1316.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Casella del comune di Montecalvo Versiggia (Pavia).

N. 1316. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 23 gennaio 1959, integrato con due dichiarazioni dell'8 giugno e 3 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Casella del comune di Montecalvo Versiggia (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1317.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vigilio, in Borgo Dolomiti del comune di Adria (Rovigo).

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 20 dicembre 1958, integrato con postilla del 1° febbraio 1959 e con due dichiarazioni, l'una senza data e l'altra del 4 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Vigilio, in Borgo Dolomiti del comune di Adria (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Ritenuta la necessità di integrare il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in base alle disposizioni contenute nella citata legge 30 luglio 1959, n. 611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i signori:

Albertario prof. Paolo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Angeloni dott. ing. Pietro, direttore centrale per i Servizi delle manifatture tabacchi;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale per i Servizi delle coltivazioni tabacchi;

Gualdi dott. Giuseppe, direttore centrale per i Servizi dei sali e del chinino;

Benincasa dott. Luigi, direttore centrale per i Servizi di distribuzione e vendita;

Sinisi dott. Mario, direttore centrale per i Servizi amministrativi e contabili;

Pierro Domenico, Palamàra rag. Rosario e Baldini Achille, rappresentanti del personale.

Art. 2.

I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in base all'art. 1, restano in carica fino alla scadenza dei poteri del Consiglio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1959
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 124. — MONACELLI

(714)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma n. 39595 in data 11 novembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè deceduto, del sig. Zanichelli Virgilio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera sindacale del lavoro con il signor Cotti Igino;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cotti Igino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del signor Zanichelli Virgilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.

Autorizzazione alla Società per azioni « Rhône Méditerranée-Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures », con sede in Marsiglia e Rappresentanza generale in Genova, ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures», con sede in Marsiglia e Rappresentanza generale in Genova, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures », con sede in Marsiglia e Rappresentanza generale in Genova, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo aeronautica.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(684)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

Nomina del presidente e del vice presidente della Lega Navale Italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il nuovo statuto della Lega Navale Italiana, e, in particolare l'art. 14, approvato con decreto Presidenziale 2 aprile 1955, n. 903;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1956, col quale il capitano di lungo corso Cesare Rosasco è stato confermato nella carica di vice presidente della Lega Navale Italiana;

Visto il decreto interministeriale 1° novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 17 dicembre 1956, col quale l'ammiraglio di squadra Bruto Brivonesi è stato confermato nella carica di presidente della Lega Navale Italiana;

Decreta:

Articolo unico.

L'on.le deputato Luigi Durand de La Penne e l'ammiraglio di divisione Francesco Camicia sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Lega Navale Italiana, a decorrere dal 15 febbraio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(682)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

Classificazione tra le provinciali di sei strade di uso pubblico in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 2 novembre 1959, n. 1541, con la quale la Giunta provinciale di Campobasso ha chiesto la provincializzazione anticipata di sei strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 2313, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 dicembre 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge per la provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Campobasso, le sottoelencate strade di uso pubblico:

Cipranense - 2° tratto: dall'abitato di Busso a Masseria di Spinete;

Di Spinete: dalla strada provinciale n. 49 « Boiano Baranello » dal bivio di Colledanchise, per la borgata Monteverde-Spinete-Masseria Piana, all'incrocio con la « Cipranense », compresa la diramazione di allacciamento della provinciale con la parte bassa dell'abitato di Spinete;

Del Santuario di Castelpetroso: dalla strada statale n. 17 « Appulo Sannitica » al Santuario di Santa Maria di Castelpetroso;

Circumvallazione di Trivento: dalla strada provinciale n. 15 « Trignina » nell'abitato di Trivento all'Episcopio;

Di Roccaravindola: dalla strada stradale n. 85 per lo scalo ferroviario di Roccaravindola al centro abitato, compresa la diramazione delle borgate;

Di Camere di Castelpetroso: dalla strada provinciale n. 36 « Carpina » per l'abitato di Camere di Castelpetroso e i forti a Santa Maria e Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa complementare di invalidità in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 10 dicembre 1957;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di invalidità presentata dalla « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 4 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(685)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana in sostituzione di analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo relativo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 5 J, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 4 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

Il 29 gennaio 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 marzo 1958, n. 411, è stato effettuato il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di ratifica dell'Italia della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

All'atto del deposito è stata fatta la seguente dichiarazione:

« Il Governo Italiano, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957, dichiara che intende valersi della facoltà concessa dall'art. 34, paragrafo 1), lettera *b*), della Convenzione medesima e che pertanto la presente ratifica non si estende ai capitoli II e III della suddetta Convenzione, relativi alla conciliazione ed all'arbitrato ».

Conformemente all'art. 41, paragrafo 3, la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 29 gennaio 1960.

(702)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione », con sede in Bitonto (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 dicembre 1959, il sig. Nicola De Pandis è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione », con sede in Bitonto (Bari), sciolta con decreto Ministeriale in data 23 marzo 1959 ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(659)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa fra braccianti, muratori ed affini di Molina Aterno, con sede in Molina Aterno (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1960, il rag. Angelo Zia, funzionario della prefettura di L'Aquila, è nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa fra braccianti, muratori ed affini di Molina Aterno, con sede in Molina Aterno (L'Aquila).

(660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1959, n. 6023/3927, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1960, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 356, è stato determinato in L. 848.649,30 (lire ottocentoquarantottomilaseicentoquarantanove e cent. 30) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 8 novembre 1958, n. 4988/2892, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 del 27 dicembre 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Torremaggiore (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2202 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta SACCO Umberto fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 845.000 (lire ottocentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(587)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo, di recente formazione, del torrente Torre, in comune di Tarcento (Udine).

Con decreto 17 settembre 1959, n. 1295, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo, di recente formazione, del torrente Torre, in comune di Tarcento (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 19, mappale n. 701, di mq. 2350, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 aprile 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(662)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree e di immobili demaniali siti sulla spiaggia di Varazze.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 gennaio 1960, sono stati dismessi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato le aree e gli immobili siti sulla spiaggia di Varazze aventi una superficie complessiva di mq. 5594,48 riportati in catasto al foglio n. 44, particella n. 225-*b*, ed al foglio n. 49, particelle numeri 304-*C*, 304-*d*, 304-*e*, 304-*f*, 304-*g*, 304-*h*, del comune di Varazze.

(716)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di smarrimento di titolo di spesa

La Ragioneria centrale per i servizi del tesoro avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del titolo sottoindicato:

Specie del titolo: Mandato di pagamento. — Estremi del titolo: Numero: 11596 del 25 febbraio 1957 - Esercizio: 1956-57 - Ministero: Tesoro - Capitolo del bilancio: 682 - Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra. — Titolare: Agati Antonio di Vincenzo. — Oggetto: Risarcimento danni di guerra subiti in Africa. — Importo: L. 36.875.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentare o farlo pervenire subito a questa Ragioneria centrale per i servizi del tesoro. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso il titolo stesso s'intenderà annullato e ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, addì 3 febbraio 1960

Il Direttore della Ragioneria centrale del tesoro

(696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 3 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Avellis Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1, assegni provvisori al portatore 2 — Capitale nominale complessivo L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 27 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Montemurro Dora — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 602 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 29 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Coluzzi Romolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 10 — Capitale L. 730.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Pulizzotto Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 2 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 30 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ravenna — Intestazione: Ugolini Marisa — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 7700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 12 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,65	620,68	620,95	620,68		620,70	620,63	620,67	620,67
$ Can.	651,52	651,50	651,375	651,80	651,80	—	651,375	651,47	651,50	651,50
Fr. Sv.	143,10	143,12	143,09	143,13	143,12	—	143,085	143,10	143,08	143,10
Kr. D.	89,93	89,90	89,90	89,94	89,95	—	89,895	89,90	89,91	89,90
Kr. N.	86,82	86,82	86,83	86,86	86,90	—	86,82	86,80	86,83	86,83
Kr. Sv.	119,88	119,90	119,89	119,94	119,83	—	119,89	119,87	119,90	119,90
Fol.	164,59	164,58	164,61	164,65	164,55	—	164,60	164,57	164,59	164,58
Fr. B.	12,44	12,442	12,448	12,45125	12,4425	—	12,4455	12,43	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,43	126,44	126,48	126,52	126,47	—	126,46	126,45	126,43	126,40
Lst.	1739,55	1739,50	1738,50	1740,125	1739,25	—	1739,55	1739,70	1739,67	1739,50
Dm. occ.	148,82	148,81	148,825	148,88	148,80	—	148,83	148,80	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,87	23,865	23,865	23,879	23,87	—	23,872	23,87	23,87	23,87

Media dei titoli del 12 febbraio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	74,625
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,825
1 Dollaro canadese	651,587
1 Franco svizzero	143,107
1 Corona danese	89,917
1 Corona norvegese	86,84
1 Corona svedese	119,915
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,49
1 Lira sterlina	1739,837
1 Marco germanico	148,855
1 Scellino austriaco	23,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari in applicazione della anzidetta legge debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in relazione alle undici vacanze verificatesi in applicazione della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei ruoli della carriera speciale degli Uffici provinciali del tesoro occorre bandire un concorso per esami come sopra riservato ad undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici predetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati statali non di ruolo e dei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta;

E) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando, se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

H) copia dello stato matricolare civile, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione, di cui al secondo comma dell'art. 6.

Art. 8.

I candidati di ruolo aggiunto dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare civile su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti non di ruolo che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) copia dello stato matricolare civile.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri della Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale rilasciato dalla Amministrazione statale di appartenenza;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dai ruoli aggiunti, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, competono i rimborsi e le indennità di tramutamento ai sensi della legge 29 giugno 1951, n. 489.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1960
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 168

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro
- Ministero del tesoro -
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (Prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso riservato a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (3) . . . .

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor (4) . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 28 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(621)

Concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari in applicazione della anzidetta legge debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in relazione alle ottantadue vacanze verificatesi in applicazione della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei ruoli della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro occorre bandire un concorso per esami come sopra riservato a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici predetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2) diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta;

E) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) aver adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando, se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

H) Copia dello stato matricolare civile, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione, di cui al secondo comma dell'art. 6.

Art. 8.

I candidati di ruolo aggiunto dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare civile su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti non di ruolo che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) copia dello stato matricolare civile.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale, saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione statale di appartenenza;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una prova pratica di dattilografia e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato n. 2).

Alla prova orale ed alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti riportati in quella orale ed in quella pratica di dattilografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 157 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dai ruoli aggiunti, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, competono i rimborsi e le indennità di tramutamento ai sensi della legge 29 giugno 1951, n. 439.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1960
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 213

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro
- Ministero del tesoro
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a ottantadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (3) . . . .

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio, quale impiegato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor (4) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

I. — PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

II. — PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa, particolarmente dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

III. — Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 10 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 41504, Div. 3/1, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto le designazioni dell'Ordine dei medici e quella dei comuni di Baceno, Bognanco, Borgomanero, Casalino, Macugnaga, Oggebbio, Pieve Vergonte, Trarego Viggiona e dei Consorzi medici di Santa Maria Maggiore-Druogno e di Vallestrona;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;

Gambigliani Zoccoli prof. Alberto, primario medico dell'Ospedale di Novara;

Leinate prof. Fausto, primario chirurgo dell'Ospedale di Novara;

Medici dott. Vittorio, medico condotto.

Segretario:

Giucastro dott. Attilio, consigliere di 1ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Novara, addì 28 gennaio 1960

Il medico provinciale: LOMBARDO

(667)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.